



ACCORDO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE EX ART. 15 L. 241/90 PER IL “TURISMO DELLE RADICI”

TRA

Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - MAECI, Piazzale della Farnesina, 1 Roma, Codice Fiscale 80213490586, in persona del il Direttore Generale della Direzione Generale per gli italiani all'estero e le politiche migratorie, dott. Luigi Maria Vignali (nel prosieguo anche “Ministero”);

E

Automobile Club d'Italia, con sede in Roma, via Marsala, 8, Codice Fiscale 00493410583, partita IVA 00907501001, in persona del Presidente Ing. Angelo Sticchi Damiani, nato a Sternatia (LE) il 17/07/1945, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede sopra indicata (nel prosieguo, anche “ACI”);

VISTI

1. Il piano “Next Generation EU” (NGEU), approvato nel luglio del 2020 dal Consiglio Europeo al fine di sostenere gli Stati membri colpiti dalla pandemia di COVID-19 e vincolato al bilancio 2021-2027 dell'UE;
2. il Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 che istituisce il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Recovery and Resilience Facility - RRF) programma cardine nell'ambito del piano NGEU;
3. il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito PNRR) presentato dall'Italia alla Commissione Europea il 30 aprile 2021, e valutato positivamente con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificato all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
4. l'Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi” incluso nella Missione 1 Componente 3 “Turismo e cultura” del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza del costo complessivo di euro 1,02 miliardi, di cui è Amministrazione titolare il Ministero della Cultura (di seguito MiC);
5. il Progetto “Il turismo delle radici - Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19” (di seguito indicato come “Progetto”) dell'importo complessivo di 20 milioni di euro, di cui è Amministrazione attuatrice il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale (di seguito MAECI) e in particolare la Direzione Generale per gli Italiani all'Estero (di seguito DGIT);
6. l'Accordo concluso ai sensi dell'art. 5 comma 6 del d.lgs. 50/2016 in data 10.02.2022 tra il MiC, quale Amministrazione titolare di interventi del PNRR, e il MAECI, quale Amministrazione attuatrice, per la realizzazione del Progetto “Il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19”, e, in particolare, l'art 9, comma 1;
7. il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”, convertito in Legge n. 108 del 29 luglio 2021;
8. la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023” ed in particolare l'articolo 1, comma 1039, che stabilisce “Le risorse giacenti nei conti correnti infruttiferi di cui al comma 1038 sono attribuite, in relazione al fabbisogno



finanziario, a ciascuna amministrazione od organismo titolare e/o attuatore dei progetti, sulla base delle procedure definite con il decreto di cui al comma 1042, nel rispetto del sistema di gestione e controllo delle componenti del Next Generation EU”;

9. la legge 20 marzo 1975, n. 70, che riconosce l’ACI quale Ente Pubblico non economico, privo di finalità di lucro, sottoposto alla vigilanza dell’Ufficio per le politiche del Turismo del Dipartimento Affari regionali, Turismo e Sport;

10. la Delibera del Comitato Esecutivo dell’ACI del 20 febbraio 2019, che ha istituito la “Struttura Progetti Comunitari per Automotive e per il Turismo” che è stata prorogata dal Comitato Esecutivo nella seduta del 25 gennaio 2022;

PRESO ATTO CHE:

1. le pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

2. gli accordi tra le pubbliche amministrazioni rappresentano lo strumento funzionale di preventiva cooperazione e di azione coordinata, al fine di rendere l’azione amministrativa efficiente, efficace, razionale e adeguata in ossequio al principio costituzionale di buon andamento e alle previsioni del diritto comunitario;

3. in base all’art.7 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea

4. in particolare, in base all’art.7, comma 4, del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione.



PREMESSO CHE:

- 1.** l'ACI, nel quadro dell'assetto del territorio - attraverso la sua struttura periferica articolata in 3 Direzioni Compartimentali, 98 Automobile Club presenti nei capoluoghi di provincia, e circa 2.000 delegazioni che svolgono localmente funzioni di rappresentanza istituzionale ed erogano attività e servizi - e in ossequio a quanto stabilito dal proprio Statuto collabora, da oltre 50 anni, con le Autorità e gli Organismi competenti all'analisi, allo studio ed alla soluzione dei problemi in linea con i principi dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio e specificamente:
 - a. definire l'assetto del territorio: sviluppo territoriale sostenibile mediante itinerari turistico- culturali;
 - b. automotive: istruzione ed educazione nel settore della mobilità;
 - c. sistemi e network di trasporto sostenibile;
 - d. promozione dello sport automobilistico;
 - e. utilizzo dei fondi europei;
- 2.** in particolare, l'ACI, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lett. d) dello Statuto promuove e favorisce lo sviluppo del turismo degli automobilisti interno ed internazionale, attuando tutte le provvidenze all'uopo necessarie;
- 3.** l'ACI ha istituito la "Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo", al fine di attivare le procedure di adesione ai progetti europei e le procedure di accesso ai fondi strutturali e di sviluppo, con sede a Bruxelles;
- 4.** l'ACI presso la sede di Bruxelles svolge attività volte a favorire una strategia internazionale per la promozione del turismo anche attraverso il reperimento e/o adesione ai progetti europei e l'accesso ai fondi strutturali. L'ufficio di Bruxelles funge da raccordo con le Istituzioni europee;
- 5.** l'ACI ha già in essere molteplici accordi con pubbliche amministrazioni afferenti attività analoghe o similari a quelle oggetto del presente accordo, quali:
 - a. accordo stipulato il 30/10/2021 con il Ministero del Turismo per attività, iniziative innovative e servizi digitali volti alla valorizzazione dell'immagine unitaria dell'Italia e delle risorse turistiche del Paese, attraverso la promozione del patrimonio culturale e storico e degli eventi sportivi automobilistici;
 - b. accordo stipulato il 24/06/2022 con ex Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali per iniziative di collaborazione per lo svolgimento di specifiche azioni volte a sviluppare studi e ricerche, nonché campagne di promozione nazionale dei prodotti della pesca ai sensi del Reg.(UE) n.508/2014;
 - c. accordo stipulato il 11/03/2022 con Tribunale di Palermo per attività di sensibilizzazione per la prevenzione della incidentalità stradale dei giovani, causata anche dall'abuso di alcool e stupefacenti, diffondendo la conoscenza delle norme del codice della strada nonché le relative conseguenze penali e/o amministrative;
 - d. accordo stipulato il 12 novembre 2020 con il Ministero dell'istruzione per attività di formazione per le istituzioni scolastiche su sicurezza, sostenibilità della mobilità, riduzione delle incidentalità e inquinamento ambientale;
 - e. accordo stipulato il 15 novembre 2022 con lo Stato Maggiore della Difesa per la gestione di programmi e/o interventi di ricerca e studi, a valere sui fondi comunitari;
 - f. accordo stipulato il 7 agosto 2020 con InvestItalia, struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri incaricata di coordinare le politiche intergovernative in materia di investimenti pubblici e privati;



g. accordo stipulato il 30 gennaio 2020 con il Centro di Ricerca Interuniversitario in Economia del Territorio (CRIET) per un programma di investimenti denominato “Progetto turismo”, che si articola sui seguenti due livelli di intervento: Progetti strategici e Turismi per una ripresa diffusa;

6. il turismo è strettamente legato alla mobilità e l’ACI, in questo contesto, oltre ad accompagnare e tutelare le persone anche nei viaggi, nel tempo libero e nei momenti di svago, si propone di sensibilizzare i cittadini ad una mobilità sostenibile e compatibile;

7. l’ACI ha adottato con delibera del Comitato esecutivo del 29 luglio 2021, il “Progetto Turismo. Valorizzazione promozione dei ‘Turismi’ per ripartire”, che, anche con il coinvolgimento attivo della struttura territoriale di ACI, in base allo studio e all’analisi della crisi dovuta all’emergenza sanitaria e degli effetti negativi prodotti sul comparto turistico, propone soluzioni operative per l’Italia attraverso: un set di incentivi per il sostegno nel breve periodo e per lo sviluppo strategico; spunti sulle nuove opportunità occupazionali – i c.d. giacimenti occupazionali – ovvero nuove professioni che diventeranno sempre più rilevanti nel tempo; i progetti strategici e gli itinerari per una ripresa turistica diffusa; la comunicazione; un think tank per il turismo ed eventi;

8. ACI, nell’ambito dell’Accordo di collaborazione con il Ministero del Turismo, partecipa all’implementazione dei contenuti, in materia di turismo automobilistico, sulla piattaforma Tourism Digital Hub (TDH) realizzata dal MITUR.

SI CONVIENE

ART. 1 (Premessa)

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

ART. 2 (Oggetto dell’accordo)

Il presente Accordo disciplina e regola la collaborazione tra le Parti per la realizzazione del Progetto “Il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post covid-19”, di cui alla Missione 1, componente 3, investimento 2.1 del PNRR, secondo quanto previsto nel Progetto allegato che costituisce parte integrante del presente Accordo.

In particolare, nell’ambito del Progetto si prevede di collaborare per la realizzazione delle seguenti linee di attività:

- promozione del Progetto attraverso la partecipazione e/o realizzazione di eventi in ambito nazionale e internazionale individuati dalla DGIT del MAECI;
- organizzazione dei “viaggi delle radici” in Italia da parte di influencer e/o opinion maker residenti all’estero nell’ambito delle attività di promozione del Progetto stesso.

ART. 3 (Impegni delle Parti)

1. Le Parti convengono sull’opportunità di valorizzare il proprio know-how, le proprie risorse e i propri strumenti, al fine di perseguire gli scopi indicati nel precedente art. 2.

2. Le Parti si impegnano a veicolare e a diffondere l’informazione sulle rispettive attività, servizi ed iniziative



a carattere istituzionale.

3. Le Parti si impegnano a sviluppare sinergie e forme di collaborazione al fine di realizzare anche in forma congiunta azioni e iniziative negli ambiti di cui all'art.2 del presente Accordo.

4. Nello specifico in relazione all'art. 2 del presente Accordo, il Ministero si impegna a svolgere le seguenti attività:

- coordinare i rapporti con le Regioni, gli Enti locali e gli stakeholder di settore, per quel che concerne l'attività ricognitiva e di analisi dei risultati riconducibile al Progetto "Turismo delle radici";
- individuare le sedi nelle quali realizzare gli eventi dedicati al "Turismo delle Radici" e le manifestazioni nazionali e internazionali nel corso delle quali promuovere il Progetto;
- individuare gli influencer e gli opinion maker per i quali organizzare in Italia il viaggio delle radici.

5. Nello specifico, in relazione all'art. 2 del presente Accordo, ACI si impegna ad affiancare il Ministero nella realizzazione delle seguenti attività:

- organizzazione e partecipazione ad eventi in ambito nazionale e/o internazionale secondo le indicazioni della DGIT del Ministero, ivi compreso il supporto tecnico-amministrativo;
- Organizzazione dei "viaggi delle radici" in Italia da parte di influencer e/o opinion maker residenti all'estero nell'ambito delle attività di promozione del Progetto stesso.

6. ACI si impegna a svolgere, analogamente a quanto stabilito in accordi di collaborazione similari, le attività di cui al presente accordo anche mediante l'utilizzo di Società partecipate e/o Enti pubblici con i quali ha sottoscritto accordi di collaborazione istituzionale.

7. Le attività potranno essere programmate con scambio di note tra i referenti di cui all'art.7.

ART. 4 (Durata)

Il presente accordo ha validità di diciotto mesi a partire dalla data di comunicazione di inizio attività da parte del MAECI, salvo proroga concessa dal Ministero. L'eventuale recesso dovrà essere comunicato dalle Parti secondo le modalità di cui all'art. 5 del presente accordo.

ART. 5 (Recesso)

È espressamente riconosciuta a ciascuna delle Parti la facoltà di recedere dal presente accordo a mezzo di comunicazione scritta con un preavviso non inferiore a trenta giorni.

ART. 6 (Risorse economiche e rimborsi)

1. La collaborazione tra il Ministero e l'ACI verrà svolta a titolo non oneroso.

2. Tenuto conto della natura della collaborazione tra le Parti, per il periodo che va dall'attivazione del presente Accordo fino alla scadenza dei diciotto mesi, il Ministero mette a disposizione, a titolo di rimborso spese per le attività di cui all'art. 2, l'importo fino a € 3.442.600 IVA ESCLUSA per l'organizzazione o la partecipazione ad eventi internazionali e nazionali (2024 Anno delle Radici Italiane nel Mondo e Convegno Nazionale dei



Musei delle Migrazioni) e per l'organizzazione e l'acquisto dei viaggi delle radici per influencer e opinion maker.

3. I costi dei servizi e del personale interno ed esterno impiegato per la realizzazione della attività di cui all'art. 2, sostenuti in rispondenza alle pertinenti disposizioni di legge, sono rimborsati dietro rendicontazione a costi reali.

In relazione alla fornitura di beni e/o prestazione di servizi per le quali sia contrattualmente prevista un'anticipazione monetaria, il Ministero si impegna, nei termini necessari per assicurare la continuità dell'azione amministrativa, a versare ad ACI le risorse corrispondenti al 30% nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.

4. Sarà cura di ACI presentare un preventivo prima di ogni prestazione, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta effettuata dalla DGIT e ottenere da questa l'approvazione scritta delle spese (anche per email).

5. Le singole spese devono essere comprovate da fatture quietanzate o da documenti contabili aventi forza probante equivalente. Al presente accordo è stato assegnato il CUP n. J51B21005910006.

6. L'importo di cui al punto 2. potrà essere incrementato dalla DGIT con ulteriori fondi destinati alla realizzazione del Progetto "Turismo delle Radici". La DGIT provvederà a comunicare le linee di attività alle quali destinare le nuove disponibilità.

7. Eventuali rimodulazioni delle spese di importo superiore al 15%, tra le attività previste all'art. 2, dovranno essere motivate e preventivamente concordate tra le Parti attraverso scambio di note.

8. I rimborsi di cui al presente articolo saranno disposti entro sessanta giorni dalla positiva valutazione e certificazione, da parte del Ministero, della relazione delle attività espletate e della relativa specifica e regolare rendicontazione presentata da parte dell'ACI.

ART. 7 (Referenti)

1. I referenti per il presente Accordo sono: per il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Cons. Amb. Giovanni Maria De Vita, Responsabile del Progetto PNRR "il turismo delle radici – Una strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell'Italia post covid-19", e per ACI il Dirigente dell'Ufficio Amministrazione e Rendicontazione della Struttura Progetti Comunitari Automotive e per il Turismo.

ART. 8 (Copertura assicurativa)

1. Salvo i casi di dolo o colpa grave, l'ACI è sollevata da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale del Ministero, ivi compresi eventuali consulenti e collaboratori del medesimo Ministero, durante l'eventuale permanenza presso i locali delle sedi centrale o periferiche dell'ACI.

2. Salvo i casi di dolo o colpa grave, il Ministero è sollevato da parte sua da ogni responsabilità per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale dell'ACI durante l'eventuale permanenza presso i locali del Ministero.

3. Le coperture assicurative sono garantite dal Ministero per quanto riguarda il personale di quest'ultimo e dall'ACI per quanto riguarda il personale dell'ACI medesimo e Società collegate.



ART. 9
(Riservatezza)

L'ACI si impegna a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti e da terzi che su incarico di questi ultimi o dello stesso ACI partecipino alle attività di cui al presente accordo la massima riservatezza su qualsiasi dato e informazione confidenziali in qualsiasi modo forniti dal Ministero o comunque acquisiti nel corso delle attività.

ART. 10
(Utilizzo dei risultati)

In mancanza di altre indicazioni puntuali menzionate negli accordi attuativi di cui all'art. 4, i risultati delle attività svolte in esecuzione del presente accordo o dei singoli accordi attuativi potranno essere utilizzati da entrambe le Parti per fini istituzionali, inclusi quelli di pubblicazione scientifica, ma salvaguardando comunque ogni informazione confidenziale riguardante il Ministero.

ART. 11
(Consenso al trattamento dei dati)

Ai sensi e per gli effetti del presente Protocollo di intesa le Parti sono ciascuna Titolare autonomo con riferimento ai trattamenti dei dati personali di propria competenza connessi all'espletamento delle attività regolate dal Protocollo di intesa medesimo, secondo le norme del Regolamento UE 2016/679 e del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..

ART. 12
(Sottoscrizione digitale)

Il presente accordo, compilato in forma di scrittura privata, viene sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del d.P.C.M. 22 febbraio 2013 e ss.mm.ii..

IL PRESIDENTE ACI
Ing. Angelo Sticchi Damiani

IL DIRETTORE GENERALE DELLA DGIT
Min. Plen. Luigi Maria Vignali